REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

(proposta deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 10/12/2012 e approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/12/2012)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, conferisce incarichi di insegnamento, mediante la stipula di contratti di diritto privato, per far fronte alle esigenze didattiche.

Articolo 2 Soggetti destinatari

- 1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e può riguardare:
- a) professori di prima e seconda fascia, professori straordinari, ricercatori a tempo indeterminato confermati che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della I. 341/90, ricercatori a tempo determinato, presenti nei ruoli dell'Ateneo;
- b) i soggetti di cui alla precedente lett. a) che risultino essere, alla data della pubblicazione del bando, nei ruoli di altri Atenei;
- c) professori e ricercatori universitari in quiescenza;
- d) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
- e) soggetti esterni all'Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Art. 3 Regime delle incompatibilità

- 1. I contratti non possono essere stipulati con i seguenti soggetti:
 - personale tecnico amministrativo in servizio presso le Università italiane;
 - titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010,
 n.240 e della normativa precedente;
 - titolari di borse di addestramento alla ricerca bandite dall'Ateneo.
- 2. Non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Ferma restando l'obbligazione contrattuale di integrale assolvimento dell'incarico, i titolari dei contratti possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

Articolo 4 Attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Facoltà, valutati i fabbisogni didattici, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i nominativi per il conferimento degli incarichi con i soggetti di cui all'art.2 punti: a), b), c) e d).

Art. 5 Attribuzione diretta di incarichi di insegnamento

- 1. Possono essere altresì attribuiti per determinate situazioni ritenute strategiche al funzionamento del corso di studio, direttamente dal Senato Accademico su proposta del Rettore sentito il Preside della Facoltà di riferimento, incarichi di insegnamento, anche senza la necessità di attivare procedure selettive, ai:
 - docenti di ruolo di cui all'art. 2, lettere a), b) e c);
 - eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale ed internazionale;
 - studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
 - studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie anche estere;
 - studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma "Rientro dei cervelli" un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane.

Art. 6 Durata e trattamento economico

- 1. I contratti hanno durata annuale, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni e decorrono dall'inizio della prima erogazione.
- 2. Il compenso è stabilito dagli Organi Accademici in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3. La corresponsione del compenso è effettuata al termine dell'anno accademico.
- 4. Il Preside verificato l'effettivo svolgimento del corso, secondo le modalità concordate, ne dà comunicazione agli uffici amministrativi per la liquidazione del compenso pattuito.

Art. 7 Diritti e doveri dei titolari dei contratti per corsi ufficiali

- 1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a contratto coordinano e sono responsabili dell'attività didattica relativa all'area e al settore scientifico-disciplinare in relazione al quale l'incarico viene conferito.
- 2. I professori a contratto sono tenuti ad assicurare il loro impegno secondo i compiti loro assegnati in conformità a quanto stabilito dalle clausole contrattuali.
- 3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
- 4. I professori a contratto designano uno o più tutor e ne coordinano e verificano l'attività.
- 5. I professori a contratto partecipano ai Comitati Scientifici costituiti dal Consiglio di Amministrazione per il coordinamento scientifico delle attività didattiche di ogni corso di laurea.
- 6. Qualora lo studioso o esperto sia anche un dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 7. Agli incarichi per attività di insegnamento attribuiti per contratto ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, ed in particolare quelle relative alle prestazioni di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 Cod.Civ. e seguenti.

Art. 8 Decadenza, risoluzione del rapporto e recesso

- Decadono dal diritto alla stipula dei contratti del presente regolamento, coloro che entro il termine fissato dall'Amministrazione non lo sottoscrivano senza giustificato motivo. Il contratto inoltre si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall' art. 3 del presente regolamento.
- 2. Qualora il titolare del contratto si renda responsabile di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Rettore a seguito di motivata delibera del Senato Accademico su richiesta del Preside e deve essere comunicato per iscritto all'interessato.
- 3. Il titolare che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore e al Preside della Facoltà di riferimento.

Art. 9 Reclutamento dei Docenti Tutor

- 1. I Docenti Tutor guidano i processi di apprendimento degli studenti attraverso modalità sincroniche di insegnamento (video conferenza, chat, video chat) e modalità diacroniche (forum e wiki).
- 2. I Docenti Tutor che seguiranno gli studenti nei percorsi di apprendimento sono individuati e proposti dal Docente di Area al Consiglio di Facoltà, prevalentemente tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Dottorato di Ricerca attinente le materie oggetto del tutoraggio;
 - b) esperienza documentata nell'utilizzo delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento ed apprendimento;
 - c) precedente esperienza di docenza nel settore disciplinare oggetto di tutoraggio.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Tutor e ne stabilisce il compenso.
- 4. In considerazione del ruolo fondamentale del tutor nel modello di insegnamento apprendimento dell'Università, i tutor presiedono, con il Docente di area, le commissioni di esame.